

**COMUNE DI CASTREZZATO  
REGOLAMENTO  
PER L'APPLICAZIONE DELLA TARIFFA  
RIFIUTI**

**Approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 54 del 17/12/2004  
modificato con delibere di Consiglio Comunale n. 44 del 12/12/2005 e n. 4 del 12/02/2010**

## Indice

ART. 1-Oggetto del Regolamento .....	3
ART. 2-Gestione dei rifiuti .....	3
ART. 3-Istituzione della tariffa.....	3
ART. 4-Determinazione della tariffa .....	3
ART. 4 bis- Criteri di determinazione della tariffa per le utenze domestiche.....	4
ART. 4 ter- Criteri di determinazione della tariffa per le utenze non domestiche .....	5
ART. 5-Piano finanziario.....	5
ART. 6-Adempimenti del Gestore del servizio .....	6
ART. 7- Soggetti passivi.....	6
ART. 8-Utenze non stabilmente attive.....	7
ART. 9-Superficie utile .....	8
ART. 9 bis - Esclusioni delle superfici di locali ed aree adibite ad attività produttive, commerciali e di servizi che producono rifiuti speciali .....	9
ART. 9 ter - Superfici ove si producono promiscuamente rifiuti assimilati e rifiuti speciali o pericolosi.....	11
ART. 10-Numero di persone occupanti i locali .....	11
ART. 11- Determinazione delle classi di attività delle utenze non domestiche e dei connessi coefficienti per la determinazione della parte fissa e della parte variabile della tariffa .....	12
<b>Art. 11 bis - Servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti nei confronti delle istituzioni scolastiche statali.....</b>	<b>14</b>
Art.12 Classificazione delle utenze domestiche .....	14
ART. 13-Assegnazione delle utenze alle classi di attività .....	14
ART. 14-Denuncia d’inizio, di variazione e di cessazione dell’occupazione e conduzione.....	15
ART. 15-Conguagli .....	16
ART. 16–soppresso .....	16
ART. 17-Agevolazioni alle utenze domestiche .....	16
ART. 18-Ulteriori agevolazioni e riduzioni.....	16
<del>ART. 19–soppresso .....</del>	<del>17</del>
ART. 20-Applicazione della tariffa in funzione dello svolgimento del servizio .....	17
Art. 21-Attività temporanee soggette a tariffa giornaliera .....	17
Art. 22-Manifestazioni ed eventi .....	18
ART. 23-Accertamenti .....	18
ART. 24-Rimborsi .....	19
ART. 25-Riscossione.....	19
ART. 26-Penalità .....	20
ART. 27-Tributo ambientale.....	20
ART. 28-Contenzioso .....	20
ART.29- Disposizioni Transitorie e finali .....	20

### **ART. 1-Oggetto del Regolamento**

1. Il presente Regolamento, nelle more dell'emanazione del regolamento previsto dal comma 6 dell'art. 238 del D.Lgs. 152/2006, disciplina l'applicazione della tariffa per il servizio di gestione dei rifiuti solidi urbani ed assimilati del comune di Castrezzato secondo quanto disposto dall'art.49 del D.lgs. 22/97 e successive modificazioni ed integrazioni, e dal Dpr 158/99.
2. Nel presente regolamento vengono disciplinati i rapporti tra utenza e gestore del servizio.

### **ART. 2-Gestione dei rifiuti**

1. La gestione dei rifiuti solidi urbani ed assimilati comprende la raccolta, il trasporto, il recupero e lo smaltimento, gestiti in modo integrato al fine di ottimizzare il riutilizzo ed il riciclaggio dei rifiuti, in accordo a quanto previsto dal Regolamento Tecnico Comunale per il Servizio di Raccolta e Trasporto dei Rifiuti Solidi Urbani ed Assimilati.
2. I riferimenti operati al "gestore del servizio" o "gestore" nell'ambito del presente regolamento si intendono relativi al Comune ovvero, alternativamente, al soggetto al quale in base ad apposita convenzione o contratto è affidata la gestione del servizio di igiene urbana.

### **ART. 3-Istituzione della tariffa**

1. Per la copertura dei costi relativi alla gestione dei rifiuti urbani e di quelli assimilati, effettuata nel Comune di Castrezzato, viene istituita la tariffa ai sensi del comma 2 dell'art. 49 del dlgs 22/97.

### **ART. 4-Determinazione della tariffa**

1. La tariffa è determinata annualmente dal Comune in relazione al piano finanziario degli interventi relativi al servizio di cui all'art. 8 del citato Dpr del 27/04/99 n.158, svolto in regime di privativa nelle forme di cui al D.Lgs. 267/00 e con le modalità previste dal Regolamento comunale di cui al precedente art. 2, in modo che sia assicurata l' integrale copertura dei costi d'investimento e di esercizio.
2. In caso di mancata adozione della delibera entro il termine previsto, si intendono prorogate le tariffe in vigore, salvo successivo conguaglio.
3. Ai sensi dell'art. 54 – comma 1 bis – del decreto legislativo n. 446/1997, la tariffa può essere modificata, nel corso dell'esercizio finanziario, in presenza di rilevanti incrementi nei costi relativi al servizio di igiene urbana dimostrati dal gestore per fatti nuovi e eccezionali, oppure derivanti da modifiche o ampliamenti strutturali del servizio richiesti o comunque approvati formalmente dal Comune.
4. L'incremento della tariffa decorre dalla data della relativa delibera e non ha effetto retroattivo.
5. La tariffa è composta da una quota fissa, determinata in relazione ai costi che garantiscono la sussistenza del servizio, e di una quota variabile relativa alla produzione presuntiva di ciascuna singola utenza.
6. A partire dall'1 gennaio successivo all'attivazione delle modalità di rilevazione puntuale delle quantità di rifiuti effettivamente prodotti, la tariffa sarà così calcolata:

#### **ART. 4 bis- Criteri di determinazione della tariffa per le utenze domestiche**

1. Al fine del calcolo della tariffa le utenze domestiche, sono suddivise secondo quanto previsto dal successivo art. 10.
2. La tariffa dovuta da ogni utenza domestica è determinata secondo i seguenti criteri:
  - a. una quota fissa applicando la tariffa fissa (Tf) definita secondo il metodo normalizzato di cui al D.P.R. 158/99 (€/mq);
  - b. una quota variabile applicando una Tariffa variabile (Tv) determinata dal prodotto della quota unitaria (euro/litro) per la quantità di rifiuti indifferenziati prodotti (litri) e conferiti al servizio pubblico dalla singola utenza, e suddivisa come segue:
    - b1. Per evitare comportamenti elusivi, il Comune, in sede di approvazione della tariffa variabile(Tv) per la gestione dei rifiuti urbani, definisce un numero minimo di svuotamenti (volume minimo) di rifiuto secco residuo che ogni nucleo familiare è tenuto a corrispondere (TVmin).
    - b2. I conferimenti (litri) eccedenti tale franchigia saranno addebitati applicando la tariffa variabile euro/litro (TVecc).
3. La tariffa fissa (Tf) e la tariffa minima variabile(TVmin) sono dovute anche dalle utenze che non hanno ritirato i contenitori per la raccolta dei rifiuti.
4. Qualora il contenitore risulti pieno e con sacchi disposti al di sopra o a fianco dello stesso verranno conteggiati tanti svuotamenti supplementari quanti ne saranno necessari per garantire la pulizia e lo sgombero dell'area pubblica.
5. Pertanto la tariffa dovuta dall'utenza domestica sarà uguale alla somma della tariffa fissa (Tf), della tariffa minima variabile (TVmin) e della tariffa variabile eccedente (TVecc).
6. Categoria utenze domestiche

Utenze domestiche	n. componenti
1	1 componente
2	2 componenti
3	3 componenti
4	4 componenti
5	5 componenti
6	6 o più componenti

#### **ART. 4 ter- Criteri di determinazione della tariffa per le utenze non domestiche**

1. La tariffa per le utenze non domestiche è suddivisa nelle categorie previste dal successivo art. 11
2. La tariffa dovuta da ogni utenza non domestica è determinata secondo i seguenti criteri:
  - a. una quota fissa, per categoria, definita secondo il metodo normalizzato di cui al D.P.R. 158/99 (€/mq);
  - b. una quota variabile applicando una Tariffa variabile (Tv) determinata dal prodotto della quota unitaria (euro/litro) per la quantità di rifiuti indifferenziati prodotti (litri) e conferiti al servizio pubblico dalla singola utenza, e suddivisa come segue:
    - b1. Per evitare comportamenti elusivi, il Comune, in sede di approvazione della tariffa per la gestione dei rifiuti urbani, definisce un numero di svuotamenti (volume minimo) calcolato in relazione alla categoria di appartenenza dell'utente e relativamente ai volumi dei contenitori messi a disposizione di ciascuna utenza. (TVmin)
    - b2. I conferimenti (litri) eccedenti tale franchigia saranno addebitati applicando la tariffa variabile euro/litro (TVecc).
3. La tariffa fissa (Tf) e la tariffa minima variabile (TVmin) sono dovute anche dalle utenze che non hanno ritirato i contenitori per la raccolta dei rifiuti.
4. In caso di perdita o danno irreparabile del dato relativo alla quantità di rifiuto indifferenziato raccolto presso ciascuna utenza, la quantità di rifiuto conferito al servizio pubblico sarà desunta in via proporzionale sulla base dei conferimenti effettuati nel periodo precedente. Nell'eventualità che l'utenza non presenti un dato storico di conferimenti questi saranno determinati sulla base dei dati storici di utenze analoghe.
5. Qualora il contenitore risulti pieno e con sacchi disposti al di sopra o a fianco dello stesso verranno conteggiati tanti svuotamenti supplementari quanti ne saranno necessari per garantire la pulizia e lo sgombero dell'area pubblica.
6. La tariffa fissa (Tf) è ridotta dell'80% e la tariffa variabile eccedente (TVecc) non è applicata alle utenze non domestiche di cui alle categorie 1 e 9 dell'art. 11, alle scuole parificate o convenzionate con il Comune non rientranti nella fattispecie di cui all'art. 11 bis, agli asili convenzionati, oratori e alle utenze comunali.
7. La Tariffa, per la gestione del servizio dei rifiuti urbani e assimilati, esclude il servizio relativo agli imballaggi terziari e secondari di cui al Titolo II del D.Lgs. 22/97, fatto comunque salvo il conferimento degli imballaggi secondari al servizio pubblico in raccolta differenziata.
8. L'assimilazione dei rifiuti speciali ai rifiuti urbani è disciplinata dal regolamento Comunale per il servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti solidi speciali assimilati agli urbani.

#### **ART. 5-Piano finanziario**

1. Ai fini della determinazione della tariffa ai sensi dell'articolo 49, comma 8 del decreto legislativo n. 22 del 1997, il Gestore del servizio predispose il piano finanziario degli interventi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e lo trasmette entro il mese di Giugno, unitamente alla relazione allegata, all'Osservatorio Nazionale sui rifiuti.

2. Il piano finanziario, ai sensi dell'art. 8 del Decreto Legislativo del 27 aprile 1999 n. 158, deve essere corredato da una relazione nella quale sono indicati i seguenti elementi:
  - il modello gestionale organizzativo;
  - i livelli di qualità del servizio ai quali deve essere commisurata la tariffa;
  - la ricognizione degli impianti esistenti;
  - con riferimento al piano dell'anno precedente, l'indicazione degli scostamenti che si siano eventualmente verificati e le relative motivazioni.

#### **ART. 6-Adempimenti del Gestore del servizio**

1. Il Gestore del servizio provvede annualmente, entro il mese di Giugno, a trasmettere all'Osservatorio Nazionale sui rifiuti copia del piano finanziario e della relazione allegata.
2. Ogni anno il Gestore del servizio comunica al competente organo territoriale, i dati relativi alle componenti di costo della tariffa come previsto dalla normativa vigente.

#### **ART. 7- Soggetti passivi**

1. La tariffa è dovuta da coloro che occupano o conducono locali e/o aree coperte o scoperte, con vincolo di solidarietà fra i componenti del nucleo familiare o tra coloro che usano in comune i locali o le aree stesse.
2. Sono classificati nella stessa categoria dell'immobile principale, anche se da questo separati, i locali pertinenziali o accessori dell'immobile stesso e le aree scoperte operative funzionalmente collegate all'immobile principale.
3. Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati, il soggetto che gestisce i servizi comuni è tenuto a presentare la denuncia, e al versamento della tariffa dovuta per i locali e le aree scoperte di uso comune, nonché per i locali e le aree scoperte in uso esclusivo ai singoli occupanti o detentori. Rimangono fermi nei confronti di questi ultimi, gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto obbligatorio riguardante i locali e le aree in uso esclusivo.
4. Nei casi di multiproprietà, la tariffa è dovuta dagli utenti in proporzione al periodo di occupazione o di disponibilità esclusiva ed è versata dall'Amministratore con le modalità sopraccitate.
5. E' fatto obbligo all'amministratore di condominio e al soggetto responsabile del pagamento di cui al precedente comma 3, di presentare al Gestore, entro il 20 Gennaio di ciascun anno, l'elenco degli occupanti o detentori dei locali ed aree del condominio e del centro commerciale integrato.
6. Per le parti comuni del condominio, se occupate o condotte in via esclusiva da soggetto diverso rispetto al condominio, l'obbligazione di denuncia e di corrispondere la tariffa fa carico a chi detiene in via esclusiva i relativi locali ed aree.
7. Nelle unità immobiliari adibite a civile abitazione, in cui sia svolta un'attività economica e professionale, la tariffa applicabile è quella prevista per la specifica attività ed è commisurata alla superficie a tal fine utilizzata.
8. Nel caso di disponibilità di locali od aree assoggettabili alla tariffa con utilizzazione inferiore a un anno, e per i locali adibiti a civile abitazione affittati ammobiliati, l'obbligo di denuncia e del

pagamento della tariffa è in capo al proprietario dei locali/aree per l'intero anno, anche se la locazione è per periodi inferiori, ed è associata ad un nucleo di persone pari a 3 ed all'effettiva superficie occupata.

9. L'arredo e/o l'attivazione anche di uno solo dei pubblici servizi di erogazione del gas, acquedotto, energia elettrica, è condizione sufficiente a far presumere l'occupazione o conduzione dell'immobile.
10. Nella determinazione del corrispettivo complessivo dovuto dagli utenti, si tiene conto anche di tutte quelle somme che il gestore del servizio è tenuto a versare a titolo di imposte, tasse, tributi vari, interessi di mora e rimborsi.

### **ART. 8-Utenze non stabilmente attive**

1. Per "utenze non stabilmente attive" previste dall'art. 7, comma 3, del D.P.R. 158/1999 si intendono:
  - a)- per le utenze domestiche: le abitazioni tenute a disposizione (secondo case, utenti ospitati in luoghi di cura e/o assistenza) e gli alloggi a disposizione dei cittadini residenti all'estero, purché utilizzate fino a un massimo di 183 giorni all'anno.
  - b)- per le utenze non domestiche: i locali e le aree scoperte, pubbliche e private, adibite ad attività stagionale occupate o condotte in via non continuativa per un periodo inferiore a 183 giorni risultante da licenza od autorizzazione rilasciata dai competenti organi per l'esercizio dell'attività (ad esempio ambulanti in presenza di mercati o manifestazioni di vario genere)
2. Le utenze domestiche sono associate ai fini del calcolo della tariffa, al numero dei componenti la famiglia anagrafica del denunciante, e sulla stessa tariffa si applica un coefficiente di riduzione, limitatamente alla parte variabile, pari al 50%
3. Alle utenze non domestiche di cui al presente articolo, salvo i casi previsti ai successivi commi 5 e 6 per i quali si applica il comma 7, si applica la Tariffa fissa (Tf) determinata per la categoria e la tariffa variabile minima (TVmin), della categoria corrispondente, determinata come definito al comma 7, rapportata al periodo di occupazione o conduzione risultante dall'atto autorizzatorio o, se superiore, a quello di effettiva occupazione o conduzione, con conguaglio finale dell'eventuale eccedenza.
4. Per le utenze che producono rifiuti in locali ed aree pubbliche o ad uso pubblico occupate temporaneamente, quali banchi di vendita per mercati, fiere, mostre, esposizioni e attività promozionali, si applica la tariffa giornaliera di cui ai seguenti commi. Tale criterio si applica anche al caso dell'occupazione periodica (settimanale o con altra cadenza) nei mercati agricoli e merceologici.
5. La tariffa giornaliera è fissata secondo la categoria corrispondente all'attività effettivamente svolta rapportata al periodo di occupazione o conduzione dell'atto autorizzativo o, se superiore, a quello di effettiva occupazione o conduzione. Per i banchi di vendita vanno applicate, le due specifiche tariffe, secondo l'attività esercitata, previste dall'art. 11 successivo, applicando le tariffe fisse e variabili, calcolate come indicato dal D.P.R. 158/99, sulla base della superficie occupata e dei relativi coefficienti di produzione rifiuti.
6. In mancanza di corrispondente voce di uso nella classificazione contenuta nel presente Regolamento è applicata la tariffa della categoria recante voci di uso assimilabili per attitudine quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti urbani.

7. La tariffa giornaliera è fissata, per ogni categoria, nella misura di un trecentosessantacinquesimo della tariffa maggiorato del 50%. È facoltà dell'utente richiedere il pagamento della tariffa annuale se più favorevole. La maggiorazione del 50% non è dovuta per i banchi di vendita del mercato settimanale merceologico e agricolo.
8. È dovuta la tariffa annuale intera nel caso di svolgimento dell'attività per periodi superiori a 183 giorni nell'anno solare di riferimento, anche se non continuativi.

### **ART. 9-Superficie utile**

1. La superficie di riferimento per il calcolo della tariffa è misurata per i locali al netto dei muri e, per le aree che non costituiscono accessorio o pertinenza di altra unità immobiliare, sul perimetro interno delle stesse al netto di eventuali costruzioni in esse comprese.
- 1.bis La superficie dichiarata non può, in ogni caso, essere inferiore all'80% della superficie catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal Regolamento di cui al D.P.R. 138/1998. Per gli immobili già denunciati il Gestore procederà ad effettuare la verifica di quanto in suo possesso con i dati ricevuti dal Comune e dall'Agenzia del Territorio, provvedendo d'ufficio alla modifica delle superfici che risultano inferiori alla predetta percentuale, ai sensi del comma 340 dell'art.1 della Legge 311/2004, dandone comunicazione agli interessati.
2. Concorrono a determinare la superficie per i locali, tutti i vani che compongono l'immobile, e per le aree scoperte ad uso privato, le superfici operative delle stesse, con esclusione di quelle che costituiscono accessorio o pertinenza dei locali.
3. Sono tassabili i sottotetti la cui altezza media ponderale raggiunga i 2,40 mt di altezza, calcolata dividendo il volume delle parti di sottotetto, la cui altezza virtuale sia pari o superiori 1,50 mt di altezza per la superficie relativa.
4. Sono esclusi dall'applicazione della tariffa i locali e le aree, o le loro porzioni, ove si formino, per specifiche caratteristiche, rifiuti speciali non assimilati agli urbani ai sensi delle vigenti disposizioni di legge e di regolamento in materia.
5. Allo smaltimento di tali rifiuti sono tenuti a provvedere a proprie spese i produttori stessi in base alle norme vigenti.
6. Non sono soggetti a tariffa i locali che non possono produrre rifiuti per loro natura, quali:
  - i locali e le aree riservate al solo esercizio delle attività sportive (esempio palestre, piscine, campi da gioco, eccetera) fatto salvo per le parti soggette a tariffa ( vani accessori, locali e aree destinati ad usi diversi, come spogliatoi, servizi, uffici, biglietterie, punti di ristoro, gradinate e simili);
  - le centrali termiche e i locali riservati ad impianti tecnologici quali: le cabine elettriche, i vani ascensori, le celle frigorifere e i locali di essiccazione e stagionatura senza lavorazione (silos e simili) ove non si abbia, di regola, presenza umana;
  - i locali dichiarati inagibili o inabitabili da organi competenti o che siano riconosciuti tali a seguito di sopralluogo da parte di incaricati del gestore del servizio;
  - i locali adibiti ad usi diversi da abitazione che risultino inutilizzati, vuoti e chiusi e che non abbiano utenze attive di servizi pubblici, quali gas e/o acqua e/o energia elettrica
  - i locali e le aree che risultino in obiettive condizioni di non utilizzabilità nel corso dell'anno, qualora tali circostanze siano indicate nella denuncia originaria o di variazione e debitamente riscontrate in base ad elementi obiettivi, direttamente desumibili, o ad idonea documentazione.

7. Non sono assoggettati a tariffa, in quanto non produttivi di rifiuti in misura apprezzabile in rapporto alla loro estensione, i locali adibiti esclusivamente all'esercizio di culti ammessi e riconosciuti dallo Stato, esclusi i locali annessi destinati ad usi diversi da quello del culto.
8. Nel caso di liquidazione dell'azienda, restano tassati i locali adibiti ad uffici e relativi accessori (bagni, archivi, ecc.) e i depositi e i magazzini movimentati ai fini della liquidazione dell'attività.
9. Costituisce superficie tassabile quella derivante dall'utilizzo del posto auto coperto assegnato o accatastato.
10. Sono soggette all'applicazione della tariffa le aree scoperte delle utenze non domestiche ad eccezione di quelle aventi le seguenti caratteristiche:
  - a. aree impraticabili o intercluse da recinzione;
  - b. aree adibite a titolo gratuito a parcheggio dei clienti e dei dipendenti;
  - c. aree verdi;
  - d. aree visibilmente adibite in via esclusiva al transito dei veicoli;
  - e. aree scoperte che per la loro natura o per il loro particolare uso cui sono stabilmente destinate non sono oggettivamente in condizione di produrre rifiuti.

**ART. 9 bis - Esclusioni delle superfici di locali ed aree adibite ad attività produttive, commerciali e di servizi che producono rifiuti speciali**

1. Sono esclusi dall'applicazione della tariffa i locali e le aree, o le loro porzioni, ove si formino, per specifiche caratteristiche, rifiuti speciali non assimilati agli urbani ai sensi delle vigenti disposizioni di legge e del regolamento comunale in materia. Allo smaltimento di tali rifiuti sono tenuti a provvedere a proprie spese i produttori stessi in base alle norme vigenti.
2. Non sono pertanto soggette alla tariffa:
  - a) le superfici degli insediamenti industriali, limitatamente alle porzioni di esse dove si svolgono le lavorazioni industriali vere e proprie e soltanto dove è rilevabile la presenza di quegli impianti, macchinari e attrezzature che usualmente caratterizzano lavorazioni con produzione di rifiuti speciali o pericolosi. Di contro sono soggette alla tariffa le superfici degli insediamenti industriali adibite ad uffici, abitazioni, mense, spogliatoi, servizi in genere, magazzini e depositi (anche se adibiti allo stoccaggio delle materie prime, dei semilavorati e dei prodotti finiti), ancorché dette superfici siano situate all'interno degli stessi locali dove si svolgono le lavorazioni industriali vere e proprie;
  - b) Le porzioni di superficie degli insediamenti artigianali, commerciali e di servizi sulle quali si formano di regola rifiuti speciali che in base alle norme e ai regolamenti vigenti non possono essere conferiti al servizio pubblico di raccolta dei rifiuti solidi urbani e assimilati. Rimangono soggette alla tariffa le superfici adibite ad uffici, abitazioni, mense, spogliatoi, servizi in genere, magazzini e depositi.
  - c) Le superfici dei locali e delle aree adibite all'esercizio dell'impresa agricola sul fondo e relative pertinenze; sono invece soggette alla tariffa le superfici delle abitazioni e dei relativi servizi,

nonché dei locali e delle aree che non sono di stretta pertinenza dell'impresa agricola, ancorché risultino ubicate sul fondo;

- d) Le superfici delle strutture sanitarie pubbliche e private di cui all'art. 1 comma 2ter del DL 527/88 convertito nella L. 45/89<sup>1</sup> adibite a: sale operatorie, stanze di medicazione e ambulatori medici, laboratori di analisi, di ricerca, di radiologia, di radioterapia, di riabilitazione e simili; reparti e sale di degenza che, su certificazione del direttore sanitario, ospitano pazienti affetti da malattie infettive. Sono invece soggetti alla tariffa nell'ambito delle precitate strutture sanitarie: gli uffici, i magazzini e i locali ad uso di deposito, le cucine e i locali di ristorazione, le sale di degenza che ospitano pazienti non affetti da patologie infettive, le eventuali abitazioni, i vani accessori dei predetti locali, diversi da quelli ai quali si rende applicabile l'esclusione dalla tariffa;
- e) le superfici, diverse da quelle sopra indicate, dove si formano rifiuti speciali o pericolosi.
3. I contribuenti, per essere ammessi a beneficiare dell'esclusione della tariffa di cui alle lettere a), b), ed e), devono presentare al gestore, la sotto elencata documentazione:
- a) apposita istanza, su modello predisposto dal gestore, contenente la dichiarazione che nell'insediamento produttivo (o in determinate aree di esso) si formano rifiuti speciali diversi da quelli assimilati agli urbani oppure che vi si formano rifiuti pericolosi derivanti dall'attività esercitata, oppure imballaggi terziari o secondari non conferiti al servizio pubblico. La dichiarazione dovrà essere resa dal rappresentante legale della ditta. L'istanza deve contenere l'impegno a presentare al gestore copia del MUD dell'anno cui si riferisce l'istanza di esclusione dalla tariffa, entro 30 giorni dal termine di presentazione dello stesso alla CCIAA. Gli utenti non tenuti alla presentazione del MUD, entro lo stesso termine, dovranno presentare idonea documentazione attestante la produzione e conferimento a proprie spese dei rifiuti speciali o pericolosi. La mancata osservanza di dette norme comporta, oltre al recupero della tariffa intera, l'applicazione delle sanzioni previste dal presente regolamento;
- b) planimetria dei locali con indicazione dei locali e delle aree dove sono prodotti rifiuti speciali o pericolosi. Tale planimetria non è necessaria nel caso le superfici e le zone di produzione dei rifiuti speciali o pericolosi non sono variate rispetto a quelle già denunciate nell'anno precedente.
4. L'istanza dà diritto alla esclusione dalla tariffa con decorrenza dal mese solare successivo alla presentazione. L'istanza va ripresentata negli anni successivi entro il 20 gennaio di ciascun anno. La mancata ripresentazione dell'istanza comporta la perdita del diritto alla esclusione dalla tariffa. L'istanza ripresentata oltre il termine del 20 gennaio comporta il diritto alla esclusione dalla tariffa a decorrere dal mese solare successivo a quello della presentazione della istanza tardiva.
5. Sono esclusi dalla tariffa i locali e le aree scoperte per i quali non sussiste l'obbligo dell'ordinario conferimento dei rifiuti solidi urbani in regime di privativa comunale per effetto di norme legislative o regolamentari, di ordinanze in materia sanitaria, ambientale o di protezione civile ovvero di accordi internazionali riguardanti organi di Stato esteri.

---

<sup>1</sup> Art. 1 comma 2 ter DL 527/88: "I rifiuti provenienti da strutture sanitarie, con ciò intendendo tutte le strutture pubbliche e private, che, nell'ambito delle disposizioni dettate dalla L. 23.12.1978, n. 833, erogano in forma organizzata e continuativa le prestazioni sanitarie per il raggiungimento degli obiettivi di cui all'art. 2 della medesima legge, sono considerati rifiuti speciali non assimilabili agli urbani."

### **ART. 9 ter - Superfici ove si producono promiscuamente rifiuti assimilati e rifiuti speciali o pericolosi**

1. In caso di esercizio di attività, in locali in grado di produrre sia rifiuti speciali assimilati che non assimilati sulle medesime superfici, o le cui superfici, sono difficilmente identificabili in modo certo, anche perché non delimitate in via permanente, la Tariffa fissa (Tf) è applicata con riferimento alla complessiva superficie utilizzata in tali locali e superfici, mentre la tariffa minima variabile (TVmin) è percentualmente ridotta come di seguito indicato:
  - studi medici e dentistici, laboratori radiologici e odontotecnici e laboratori di analisi: 50%;
  - lavanderie a secco e tintorie non industriali: 50%;
  - officine meccaniche per riparazione auto, moto e macchine agricole e gommisti 50%;
  - elettrauto 70%;
  - caseifici e cantine vinicole: 80%;
  - autocarrozzerie, falegnamerie, verniciatori in genere, galvanotecnici, fonderie, ceramiche e smalterie: 25%;
  - officine metalmeccaniche: 25%;
  - tipografie, stamperie, laboratori per incisioni e vetrerie: 40%;
  - laboratori fotografici o eliografici 50% ;
  - produzione allestimenti pubblicitari, insegne luminose: 25%;
  - lavorazione materie plastiche e vetroresine: 25%.
2. Per i locali e le superfici riferiti ad attività in simili condizioni di produzione promiscua di rifiuti urbani e di rifiuti speciali, non comprese fra le attività sopraindicate, si fa ricorso a criteri analoghi.
3. Per le attività sopra citate l'utente potrà presentare istanza di riduzione della quota minima variabile della tariffa, con allegata la documentazione comprovante la produzione di rifiuti speciali non assimilati.
4. L'istanza va ripresentata negli anni successivi entro il 20 gennaio di ciascun anno. La mancata ripresentazione dell'istanza comporta la perdita del diritto alla riduzione dalla tariffa. L'istanza ripresentata oltre il termine del 20 gennaio comporta il diritto alla riduzione di cui al comma 3, a decorrere dalla data di presentazione della istanza tardiva.

### **ART. 10-Numero di persone occupanti i locali**

1. Per il calcolo della tariffa di ogni utenza domestica si fa riferimento, oltre che alla superficie dei locali, al numero di persone indicato nella denuncia.
2. Ogni variazione del suddetto numero, successivamente intervenuta, va dichiarata al gestore del servizio presentando entro trenta giorni apposita denuncia di variazione.
3. Il numero di occupanti rilevante ai fini dell'applicazione della tariffa è quello risultante al 1°(primo) gennaio di ogni anno ovvero alla data di inizio dell'occupazione o detenzione dei locali e delle aree soggetti alla tariffa.

4. L'obbligo di presentazione della denuncia non ricorre per le persone iscritte nell'anagrafe della popolazione residente nel Comune di Castrezzato, in quanto i cambiamenti di composizione della famiglia anagrafica vengono rilevati dall'anagrafe comunale e la tariffa adeguata d'ufficio.
5. L'obbligo di denuncia permane viceversa per le persone che non fanno parte del nucleo familiare anagrafico (es. colf che dimorano presso la famiglia).
6. La denuncia non va presentata per eventuali persone che si aggiungono agli occupanti l'alloggio alla data del 1 gennaio di ogni anno, quando la loro permanenza non superi i 60 giorni nell'arco dell'anno.
7. In sede di prima applicazione, in considerazione del fatto che le denunce presentate ai fini della tassa per lo smaltimento dei rifiuti non riportano il numero degli occupanti l'alloggio, tale dato viene desunto d'ufficio dall'anagrafe per le famiglie residenti.
8. Le abitazioni diverse da quelle di residenza anagrafica, effettivamente utilizzabili, in quanto allacciate ai pubblici servizi, tenute sfitte a disposizione del proprietario o possessore (c.d. seconde case), sono soggette alla sola quota fissa della tariffa, calcolata su una superficie presunta di 100 mq, laddove non dichiarata, e per un nucleo familiare composto da una persona.
9. E' comunque ammessa la produzione al Gestore del servizio, di documentazione attestante una diversa superficie dell'alloggio da allegare alla denuncia di detenzione. Alle utenze intestate ai soggetti non residenti verrà associato ai fini del calcolo della tariffa un numero di occupanti pari a due per superfici fino a 50 mq; tre per superfici comprese fra 51 e 120 mq; quattro per superfici comprese fra 121 e 200 mq; sei per superfici superiori a 200 mq, fatta salva la possibilità per il soggetto passivo di dimostrare un diverso numero di occupanti.
10. Per le unità immobiliari destinate a box auto condotte da non residenti (qualora il box costituisca l'unica tipologia di locali occulti o detenuti) il numero degli occupanti è posto uguale a uno. Nel caso di box auto, o posto auto coperto, detenuto da un soggetto residente e non costituente pertinenza della abitazione, si applica un numero di componenti pari a uno.
11. Per le unità immobiliari ad uso abitativo occupate da due o più nuclei familiari la tariffa è calcolata con riferimento al numero complessivo degli occupanti l'alloggio che sono tenuti al suo pagamento con vincolo di solidarietà.

**ART. 11- Determinazione delle classi di attività delle utenze non domestiche e dei connessi coefficienti per la determinazione della parte fissa e della parte variabile della tariffa**

1. I locali e le aree con diversa destinazione d'uso vengono accorpati in classi di attività omogenee.
2. Per ogni classe di attività vengono altresì determinati, tenuto conto della specificità della realtà di ogni Comune i connessi coefficienti Kc (di cui alle tabelle 3a previsti dal succitato D.P.R. 158/1999) per l'attribuzione della parte fissa della tariffa alle utenze non domestiche.
3. Le classi omogenee di attività sono individuate nella Tabella A riportata alla pagina seguente. I locali e le aree eventualmente adibite ad usi diversi da quelli sopra classificati vengono associati ai fini dell'applicazione della tariffa alla classe di attività che presenta con essi maggiore analogia sotto il profilo della destinazione d'uso e quindi della connessa produzione di rifiuti.
4. E' tuttavia possibile applicare tariffe differenziate nel caso in cui, all'interno del complesso, siano individuabili superfici sulle quali si svolgono attività con apprezzabile ed autonoma

rilevanza, riconducibili ad una specifica categoria di tariffa tra quelle deliberate. In tal caso, sarà necessaria apposita denuncia su modulo predisposto dal Gestore

Tabella A

<b>Attività</b>
1. - Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto
2. - Cinematografi e teatri
3. - Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta
4. - Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi
5. - Stabilimenti balneari
6. - Esposizioni, autosaloni
7. - Alberghi con ristorante
8. - Alberghi senza ristorante
9. - Case di cura e riposo
10. -Ospedali
11. -Uffici, agenzie, studi professionali
12. -Banche ed istituti di credito
13. -Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta, e altri beni durevoli
14. -Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze
15. -Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato
16. -Banchi di mercato beni durevoli
17. -Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista
18. -Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista
19. -Carrozzeria, autofficina, elettrauto
20. -Attività industriali con capannoni di produzione
21. -Attività artigianali di produzione beni specifici
22. -Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub
23. -Mense, birrerie, amburgherie
24. -Bar, caffè, pasticceria
25. -Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari
26. -Plurilicenze alimentari e/o miste
27. -Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio
28. -Ipermercati di generi misti
29. -Banchi di mercato genere alimentari
30. -Discoteche, night club

### **Art. 11 bis - Servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti nei confronti delle istituzioni scolastiche statali**

1. A norma dell'art. 33bis del D.L. 248/2007, convertito con modificazioni nella legge n. 31/2008, a decorrere dall'anno 2008 le Istituzioni Scolastiche Statali non sono più tenute a versare direttamente al Comune e/o Ente Gestore il corrispettivo del servizio di raccolta e smaltimento dei Rifiuti Solidi Urbani di cui all'art. 238 del D. Lsg. n. 152/2006 recante "Norme in Materia Ambientale". Il Ministero della Pubblica Istruzione versa il corrispettivo di cui sopra al Comune che dovrà procedere a trasferirlo all'Ente Gestore.
2. Tale corrispettivo non è più determinato sulla base delle superfici occupate ma viene definito annualmente direttamente dal Ministero utilizzando i criteri di proporzionalità rispetto alla consistenza della popolazione scolastica del Comune e risultante in ogni singolo anno scolastico.

### **Art.12 Classificazione delle utenze domestiche**

1. I locali e le aree relative alle utenze domestiche sono classificate tenuto conto :
  - a. del numero dei componenti il nucleo familiare costituente la singola utenza;
  - b. della superficie occupata o condotta.

### **ART. 13-Assegnazione delle utenze alle classi di attività**

1. L'assegnazione di una utenza ad una delle classi di attività previste dal precedente art. 11, viene effettuata con riferimento al codice ISTAT dell'attività o a quanto risulti dall'iscrizione della C.C.I.A.A., evidenziata nell'atto di autorizzazione all'esercizio di attività del Comune.
2. In mancanza od in caso di divergenza, si ha riferimento all'attività effettivamente svolta.
3. Nel caso di attività distintamente classificate svolte nell'ambito degli stessi locali o aree scoperte e per le quali non sia possibile distinguere quale parte sia occupata dall'una o dall'altra, per l'applicazione della tariffa si ha riferimento all'attività principale desumibile dalla visura camerale.
4. La tariffa applicabile per ogni attività è unica anche se le superfici che servono per l'esercizio dell'attività stessa presentano diversa destinazione d'uso (es. superficie vendita, esposizione, deposito, ecc.) e sono ubicate in luoghi diversi.
5. I locali e le aree relativi alle utenze non domestiche sono classificati, tenuto conto della specificità della realtà socio economica del Comune, in base alla categoria prevalente dell'attività svolta.
6. La quota fissa e la quota variabile della tariffa applicata alle utenze non domestiche sono determinate secondo quanto definito all'art. 4 ter del presente Regolamento
7. Alle attività economiche non esplicitamente indicate nelle categorie tariffarie previste dal DPR 158/99, è attribuito il coefficiente delle attività che più si avvicina per analogia.

## **ART. 14-Denuncia d'inizio, di variazione e di cessazione dell'occupazione e conduzione**

1. E' fatto obbligo di presentare e sottoscrivere apposita denuncia di inizio, da parte di chiunque occupi o detenga i locali e le aree scoperte ad uso privato di cui all'articolo 7.
2. In via prioritaria la denuncia deve essere presentata:
  - per le utenze domestiche: dal soggetto intestatario della scheda anagrafica di famiglia o della scheda anagrafica di convivenza, nel caso di residenti. Nel caso di non residenti tale obbligo ricade in capo al conduttore, occupante o detentore di fatto;
  - per le utenze non domestiche: dal soggetto legalmente responsabile dell'attività che si svolge nei locali o nelle aree scoperte ad uso privato.
3. Nel caso in cui i soggetti tenuti alla denuncia in via prioritaria non ottemperino, hanno obbligo di denuncia gli eventuali altri soggetti che occupano o detengono i locali e le aree scoperte ad uso privato, con vincolo di solidarietà.
4. I soggetti obbligati, ai sensi del comma 1, presentano al soggetto gestore del servizio entro il termine perentorio di 30 giorni dall'inizio dell'occupazione o conduzione, denuncia redatta su appositi moduli predisposti dal gestore stesso e messi gratuitamente a disposizione degli interessati.
5. La denuncia può essere consegnata direttamente, spedita per posta e/o tramite fax.
6. La denuncia ha effetto anche per gli anni successivi qualora le condizioni di assoggettamento a tariffa siano rimaste invariate.
7. In caso contrario l'utente è tenuto a denunciare entro lo stesso termine di 30 giorni e nelle medesime forme, ogni variazione relativa ai locali ed aree, alla loro superficie e destinazione, al numero degli occupanti l'abitazione che comporti un diverso ammontare della tariffa o comunque influisca sull'applicazione e riscossione dell'entrata in relazione ai dati da indicare nella denuncia.
8. La denuncia, originaria o di variazione, deve contenere:

### **- per le utenze domestiche:**

- a) l'indicazione dei dati identificativi del soggetto che la presenta;
- b) il numero degli occupanti l'alloggio se residenti nel Comune o i dati identificativi se non residenti;
- c) l'ubicazione, superficie e destinazione d'uso dei singoli locali ed aree denunciati e delle loro ripartizioni interne, compresi i locali e le aree non soggetti alla tariffa;
- d) la data di inizio dell'occupazione o conduzione dei locali ovvero la data in cui sono intervenute le variazioni denunciate

### **- per le utenze non domestiche:**

- a) l'indicazione dei dati identificativi (codice fiscale, residenza, dati anagrafici) del soggetto che la presenta (rappresentante legale o altro);
- b) l'indicazione dei dati identificativi dell'utenza non domestica, (natura giuridica, denominazione e scopo sociale o istituzionale codice fiscale/partita IVA e codice ISTAT dell'attività, sede legale);

- c) l'ubicazione, superficie e destinazione d'uso dei singoli locali ed aree denunciati e delle loro ripartizioni interne, compresi i locali e le aree non soggetti alla tariffa;
  - d) la data di inizio dell'occupazione o conduzione ovvero la data in cui sono intervenute le variazioni denunciate.
9. All'atto della presentazione viene rilasciata ricevuta della denuncia, che, nel caso di spedizione, si considera presentata nel giorno indicato con il timbro postale o, se inviata tramite fax, nel giorno di suo ricevimento.
10. L'obbligazione concernente il pagamento della tariffa decorre dal giorno in cui ha avuto inizio l'occupazione o conduzione dei locali ed aree e perdura sino al giorno in cui l'occupazione cessa, se la denuncia di cessazione viene presentata nel prescritto termine di 30 giorni.
11. Se la denuncia di cessazione viene presentata oltre il termine indicato al comma 10 verranno applicate le modalità di cui all'art. 26.
12. E' fatto obbligo agli uffici dell'Anagrafe Demografica di comunicare a cadenza trimestrale al Gestore del Servizio, qualora sia diverso dall'Ente titolare, ogni variazione intervenuta relativa alla nascita, decesso, variazione di residenza e domicilio, etc.
13. Analogo obbligo é imposto agli Uffici comunali interessati al rilascio di licenze e/o variazioni a vario titolo presentate dagli utenti.

#### **ART. 15-Conguagli**

1. Le modifiche inerenti le caratteristiche dell'utenza che comportino variazioni in corso dell'anno della tariffa saranno conteggiate nella bollettazione successiva mediante conguaglio compensativo.

#### **ART. 16--soppresso**

#### **ART. 17-Agevolazioni alle utenze domestiche**

1. Ai titolari di utenze domestiche che provvedano a smaltire in proprio gli scarti mediante sistemi di compostaggio è applicata una riduzione del 10% sulla parte variabile della tariffa. A tal fine gli utenti presentano entro il 30 novembre dell'anno precedente apposita istanza al gestore del servizio nella quale attestano di voler praticare il compostaggio domestico in modo continuativo nell'anno di riferimento e dichiarano di accettare verifiche da parte degli incaricati.

#### **ART. 18-Ulteriori agevolazioni e riduzioni**

1. Oltre a quanto sopra stabilito, si prevedono le seguenti riduzioni da applicare esclusivamente sulla quota variabile della tariffa:
- a) soppresso
  - b) soppresso;
  - c) soppresso;
  - d) soppresso;

g) riduzione del 50% della tariffa per le famiglie composte da una o due persone, entrambe di età non inferiore ai 65 anni, che occupano locali ad uso abitazione del tipo economico o popolare od ultrapopolare, ovvero rurale rientranti nelle categorie catastali 'A3', 'A4', 'A5' e 'A6'. Le condizioni per godere della riduzione devono sussistere al 31 dicembre dell'anno precedente quello in cui si richiede l'agevolazione. La domanda per avere diritto a tale agevolazione deve essere presentata al Gestore del servizio entro il 20 Gennaio dell'anno successivo e deve essere corredata dall'autocertificazione relativa ai requisiti catastali e anagrafici dei soggetti interessati. L'agevolazione è annuale e quindi la variazione nel corso dell'anno non comporta rimborsi o sgravi.

h) soppresso.

2. soppresso:

a) soppresso;

b) soppresso.

3. Le esenzioni, agevolazioni e riduzioni di tariffa previste dal presente regolamento non sono tra loro cumulabili. Qualora un soggetto si trovasse nelle condizioni di aver diritto ad usufruire di più tipologie di esenzioni, agevolazioni o riduzioni verrà applicata quella più favorevole all'utenza.

#### **~~ART. 19~~–soppresso**

#### **ART. 20-Applicazione della tariffa in funzione dello svolgimento del servizio**

1. L'interruzione temporanea del servizio di gestione dei rifiuti per motivi sindacali, nei limiti previsti dalle legislazioni in materia, o per imprevedibili impedimenti organizzativi, derivati da eventi estranei alla responsabilità del gestore, non comporta esonero o riduzione della tariffa.
2. Qualora il mancato svolgimento del servizio si protragga, determinando una situazione, riconosciuta dalla competente autorità sanitaria, di danno o pericolo di danno alle persone o all'ambiente, l'utente può provvedere a proprie spese allo svolgimento del servizio, nel rispetto delle normative relative, avendo diritto alla restituzione della tariffa relativa al periodo di interruzione del servizio.
3. Detta situazione deve essere fatta constare, al suo verificarsi, al gestore del servizio con atto di diffida.
4. Le riduzioni previste dal presente articolo non si applicano qualora presso il Comune sia attivo un servizio di raccolta porta a porta.

#### **Art. 21-Attività temporanee soggette a tariffa giornaliera**

1. Per le utenze che producono rifiuti in locali ed aree pubbliche o ad uso pubblico occupate temporaneamente, quali banchi di vendita per mercati, fiere, mostre, esposizioni e attività promozionali, si applica la tariffa giornaliera.
2. La tariffa giornaliera è fissata secondo la categoria corrispondente all'attività effettivamente svolta rapportata al periodo di occupazione o conduzione dell'atto autorizzativo o, se superiore, a quello di effettiva occupazione o conduzione.

3. In mancanza di corrispondente voce di uso nella classificazione contenuta nel presente Regolamento è applicata la tariffa della categoria recante voci di uso assimilabili per attitudine quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti urbani.
4. soppresso.
5. È dovuta la tariffa annuale intera nel caso di svolgimento dell'attività per periodi superiori a 183 giorni nell'anno solare di riferimento, anche se non continuativi.
6. soppresso.
7. Il corrispettivo è dovuto dal soggetto organizzatore.
8. L'obbligo della denuncia dell'uso temporaneo è assolto con il pagamento della tariffa da effettuare all'atto della richiesta di occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche, e contestualmente al pagamento dell'eventuale relativo canone di occupazione.
9. La riscossione della tariffa giornaliera avviene mediante pagamento diretto su conto corrente postale appositamente istituito dal Gestore del servizio, il cui bollettino è consegnato al momento della richiesta dell'autorizzazione per l'occupazione di suolo rilasciata dal Comune.
10. Il rilascio dell'autorizzazione di occupazione di suolo pubblico è subordinato alla presentazione di idonea documentazione comprovante l'avvenuto pagamento della tariffa.
11. In caso di uso di fatto, la tariffa che non risulti versata all'atto dell'accertamento dell'occupazione abusiva, è recuperata unitamente agli interessi moratori ed alle sanzioni eventualmente dovute.
12. Per l'eventuale atto di recupero della tariffa, il contenzioso e le sanzioni si applicano le norme stabilite dalla legge e dal presente Regolamento.

#### **Art. 22-Manifestazioni ed eventi**

1. Per particolari manifestazioni che si svolgono su aree pubbliche ovvero aree ad uso pubblico, oltre al pagamento della tariffa prevista all'art. 8 comma 3 , il Gestore definisce, attraverso uno specifico accordo con il soggetto organizzatore della manifestazione stessa, la fornitura di servizi integrativi nella zona riservata all'evento quali il noleggio e svuotamento di contenitori, spazzamenti straordinari e quanto altro ritenuto necessario a garantire le opportune condizioni igienico sanitarie.
2. Il rilascio dell'autorizzazione di occupazione di suolo pubblico, eventualmente necessaria, è subordinata alla presentazione al Comune del contratto con il Gestore del servizio di cui al comma 1, nonché dal relativo pagamento delle somme richieste dal Gestore secondo i termini e le modalità stabilite al precedente art. 21, comma 9 e seguenti.

#### **ART. 23-Accertamenti**

1. Il gestore del servizio provvede a svolgere le attività necessarie ad individuare tutti i soggetti obbligati a pagare la tariffa e al controllo dei dati dichiarati in denuncia.
2. Nell'esercizio di detta attività, effettua le verifiche ed i controlli nei modi e nelle forme maggiormente efficaci ed opportune.

In particolare il gestore può:

- a) Operare la verifica diretta delle superfici con sopralluogo ai locali ed aree, tramite personale preposto ed autorizzato nel rispetto dei limiti imposti dalla legge
  - b) richiedere l'esibizione di contratti (locazione, acquisto, fornitura servizi pubblici ...)
  - c) richiedere la copia di planimetrie catastali
  - d) richiedere la documentazione comprovante lo smaltimento dei rifiuti speciali
  - e) richiedere notizie utili all'applicazione della tariffa agli occupanti e ai proprietari di locali e aree
  - f) inviare inviti a comparire per fornire chiarimenti
  - g) accedere alle banche dati in possesso di Enti nelle forme previste da appositi accordi o convenzioni
3. In caso di mancata collaborazione dell'utenza o di altro impedimento alla diretta rilevazione, può fare ricorso alle presunzioni semplici a norma dell'art. 2727/2729 del C.C.
  4. Dell'esito delle verifiche e dei controlli effettuati, se comportano l'applicazione della tariffa a nuovi utenti o la modifica della tariffa applicata, viene data comunicazione agli interessati, con invito a restituire entro 30 giorni dal ricevimento copia della lettera firmata per accettazione.
  5. Nel caso che l'utente riscontri elementi di discordanza può, nello stesso termine, presentarsi presso il gestore del servizio o inviare lettera raccomandata fornendo le precisazioni del caso che, se riconosciute fondate, comportano annullamento o rettifica della comunicazione inviata.
  6. L'accertamento può essere riferito esclusivamente all'anno in corso e ai quattro precedenti.

#### **ART. 24-Rimborsi**

1. Nei casi di errore che incida sulla corretta determinazione dell'entità della tariffa dovuta, l'utente ha diritto al rimborso dell'indebito. Il rimborso viene disposto d'ufficio dal soggetto gestore oppure su istanza dell'interessato.
2. Il gestore risponde alla domanda di rimborso entro 60 giorni dalla presentazione della stessa.
3. La domanda può essere presentata entro 5 anni dal verificarsi del pagamento non dovuto.

#### **ART. 25-Riscossione**

1. Il soggetto gestore provvede all'emissione delle fatture per l'addebito del servizio di gestione dei rifiuti solidi urbani nei modi e nelle forme più opportune ed efficaci, consentite dalla normativa vigente, ai sensi dell'articolo 49 commi 9 e 13 del D.Lgs 22/1997.
2. Il soggetto gestore provvede alla fatturazione della Tariffa Rifiuti e delle imposte dovute per legge avendo cura di rispettare, tra una fattura e la successiva, un periodo massimo di un anno e uno minimo di un mese. Annualmente e di norma sono previste, per la generalità degli utenti, due fatturazioni (una di acconto e una di saldo).
3. In ogni caso l'emissione delle fatture avviene in conformità e nel rispetto dei criteri di economicità, efficacia ed efficienza della gestione.
4. Il pagamento delle fatture relative al servizio deve essere effettuato entro il termine di scadenza indicato nella medesima fattura, termine che non può mai essere inferiore a 20 giorni dalla data

di emissione del documento, presso gli uffici postali o gli sportelli bancari abilitati, ovvero tramite domiciliazione bancaria ovvero attraverso altri canali d'incasso indicati dal Gestore.

5. In caso di ritardato pagamento il Gestore ha diritto di esigere un corrispettivo, a titolo di penale, per ogni giorno di ritardo pari a 1/365 (untrecentosessantacinquesimo) del tasso legale maggiorato di cinque punti percentuali.
6. Il gestore, se consentito dalle norme vigenti, potrà delegare aziende controllate erogatrici di altri servizi pubblici, alla fatturazione della tariffa di igiene ambientale congiuntamente alla fatturazione di altri servizi svolti a beneficio della medesima utenza.

#### **ART. 26-Penalità**

1. Nel caso di omessa dichiarazione di inizio utenza, di variazione utenza e/o del numero degli occupanti i locali o di dichiarazione pervenuta oltre i termini stabiliti, il gestore del servizio in aggiunta alla tariffa applica, sulla somma dovuta sino alla data in cui viene comunicata all'utente l'omessa dichiarazione o a quella in cui perviene la tardiva dichiarazione, una maggiorazione del 50% di quanto dovuto a titolo di risarcimento per il danno finanziario e per le spese di accertamento.
2. Nel caso di omessa denuncia di variazione utenza e/o del numero degli occupanti i locali, di cui al punto precedente, si determina un aumento della tariffa per variazione della categoria tariffaria, il soggetto gestore effettuerà oltre al conguaglio di quanto effettivamente dovuto e alla penale indicata nei relativi punti, un'ulteriore 50% dell'importo dovuto a titolo di risarcimento per il danno finanziario e per le spese sostenute di accertamento.

#### **ART. 27-Tributo ambientale**

1. Il gestore del servizio applica e riscuote, nelle forme previste dal presente regolamento, il tributo ambientale di cui all'art. 19 del decreto legislativo n. 504/1992, provvedendo a riversare alla Provincia di Brescia gli importi riscossi, secondo le disposizioni vigenti.

#### **ART. 28-Contenzioso**

1. L'utente, per eventuali controversie che sorgano in relazione all'applicazione del presente regolamento, ha diritto di farsi assistere dalle associazioni dei consumatori ed a rivolgersi alle competenti Autorità.
2. In caso di controversia il gestore è tenuto ad esperire il tentativo di conciliazione .

#### **ART.29- Disposizioni Transitorie e finali**

1. Le disposizioni del presente regolamento hanno effetto a decorrere dal 1 gennaio 2005, mentre le disposizioni precedentemente applicate in merito alla Tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani sorte entro il 31.12.2004, rimangono di competenza dell'Amministrazione Comunale quale gestore del servizio.
2. Per la prima applicazione della Tariffa si farà riferimento, salvo conguaglio, alle banche dati esistenti nel Comune.

3. Per quanto non previsto nel presente regolamento si fa rinvio alle disposizioni contenute nel D.lgs 5 febbraio 1997 n. 22 e successive modificazioni e integrazioni e nel D.P.R. 27 aprile 1999 n. 158.